

Crédit Agricole Italia S.p.A.
con sede legale in Parma (PR), Via Università, n. 1
Registro delle Imprese di Parma e Codice fiscale 02113530345 e Partita IVA 02886650346
Codice ABI - 6230.7
Capitale sociale pari a Euro 1.102.071.064,00 i.v.



NOTA INFORMATIVA

relativa al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati:

Obbligazioni *zero coupon*, Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso, Obbligazioni a tasso fisso, Obbligazioni *step up*, Obbligazioni *step down*, Obbligazioni a tasso variabile, Obbligazioni a tasso misto

eventualmente in formato di "*Green Bond*" o "*Social Bond*"

di Crédit Agricole Italia S.p.A.

La presente nota informativa (la "**Nota Informativa**"), unitamente al documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la CONSOB in data 22 gennaio 2026, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0006730/26 del 22 gennaio 2026 (il "**Documento di Registrazione**", nella cui definizione si intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati), come di volta in volta supplementati, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ed è stato predisposto da Crédit Agricole Italia S.p.A. ("**CAI**", l' "**Emittente**" ovvero la "**Banca**") in conformità ed ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato (il "**Regolamento Prospetto**") ed è redatto in conformità all'articolo 25 e agli allegati applicabili di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato. La Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le "**Condizioni Definitive**").

La Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 22 gennaio 2026, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0006736/26 del 22 gennaio 2026.

La Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetto. La CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto. Tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa; gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede Sociale dell'Emittente con sede in Parma, via Università, n. 1 e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente www.credit-agricole.it e sul sito degli eventuali Soggetti Incaricati del Collocamento (come di seguito definiti), nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del Collocamento (come di seguito definito) e dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche definitive delle obbligazioni, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).

INDICE

GLOSSARIO	5
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	7
1 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	8
1.1 Persone responsabili della Nota Informativa.....	8
1.2 Dichiarazione di responsabilità.....	8
1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti.....	8
1.4 Informazioni provenienti da terzi.....	8
1.5 Dichiarazione dell'Emittente	8
2 FATTORI DI RISCHIO.....	9
2.1 RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	9
2.1.1 <i>Rischio di credito per il sottoscrittore</i>	9
2.1.2 <i>Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"</i>	9
2.1.3 <i>Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente</i>	10
2.1.4 <i>Rischio connesso all'aumento dell'inflazione</i>	10
2.1.5 <i>Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale</i>	11
2.1.6 <i>Rischio relativo al rimborso con ammortamento</i>	11
2.2 RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI EVENTUALMENTE EMESSE IN FORMATO "GREEN BOND" O "SOCIAL BOND"	11
2.2.1 <i>Rischio connesso all'utilizzo dei proventi</i>	11
2.2.2 <i>Rischio connesso alla possibilità che le obbligazioni emesse in formato di "Green Bond" o "Social Bond" non siano un investimento adatto a soddisfare le preferenze sulla sostenibilità degli investitori</i>	12
2.2.3 <i>Rischio connesso all'incertezza normativa</i>	12
2.2.4 <i>Rischio connesso alla Second Party Opinion</i>	13
2.3 RISCHI RELATIVI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA	14
2.3.1 <i>Rischio di liquidità</i>	14
2.3.2 <i>Rischio di tasso di mercato</i>	14
2.3.3 <i>Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o oneri inclusi nel Prezzo di Emissione</i>	15
2.3.4 <i>Rischio connesso alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione</i>	15
2.3.5 <i>Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente</i>	15
2.4 RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI	16
2.4.1 <i>Rischio di fluttuazione del Parametro di Riferimento</i>	16
2.4.2 <i>Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Riferimento</i>	16
2.4.3 <i>Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Riferimento</i>	16
2.4.4 <i>Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo</i>	17
2.4.5 <i>Rischio correlato all'eventuale spread negativo applicato al Parametro di Riferimento</i>	17
2.5 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE	18

	2.5.1 Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario.....	18
	2.5.2 Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi.....	18
	2.5.3 Rischio di ritiro dell'offerta.....	19
3	INFORMAZIONI ESSENZIALI	20
	3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	20
	3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	21
4	INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE.....	23
	4.1 Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni	23
	4.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state emesse. Risoluzione delle controversie.....	24
	4.3 Forma delle Obbligazioni e soggetto incaricato della gestione dei registri.....	25
	4.4 Ammontare Totale dell'Offerta.....	25
	4.5 Valuta di emissione delle Obbligazioni.....	26
	4.6 Rango (<i>ranking</i>) delle Obbligazioni.....	26
	4.7 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio.....	26
	4.8 Disposizioni relative agli interessi da pagare	29
	4.9 Data di scadenza e modalità di rimborso del prestito	34
	4.10 Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo	35
	4.11 Rappresentanza degli obbligazionisti	35
	4.12 Delibere e autorizzazioni	35
	4.13 Data di emissione delle Obbligazioni	36
	4.14 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni	36
	4.15 Regime fiscale	36
	4.16 Identità dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente	37
5	TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI	38
	5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni.....	38
	5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata.....	38
	5.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione.....	38
	5.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta o riduzione dell'importo sottoscritto	40
	5.1.4 Importo minimo e massimo sottoscrivibile.....	40
	5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni	40
	5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite.....	41
	5.1.7 Eventuali diritti di prelazione.....	41
	5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione.....	41
	5.2.1 Categoria di potenziali investitori.....	41
	5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato.....	42
	5.3 Fissazione del prezzo.....	42
	5.3.1 Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari.....	42
	5.3.2 Modalità di determinazione del prezzo.....	42
	5.3.3 Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del	

	<i>sottoscrittore</i>	42
5.4	Collocamento e sottoscrizione.....	43
	5.4.1 <i>Soggetti Incaricati del Collocamento</i>	43
	5.4.2 <i>Agente per i Pagamenti</i>	43
	5.4.3 <i>Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario</i>	43
	5.4.4 <i>Accordi di collocamento e di sottoscrizione</i>	43
	5.4.5 <i>Data di stipula degli accordi di sottoscrizione</i>	43
6	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	44
6.1	Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari.....	44
6.2	Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	44
6.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	44
6.4	Prezzo di Emissione delle Obbligazioni	44
7	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	46
7.1	Consulenti esterni riferibili all'emissione delle Obbligazioni.....	46
7.2	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione	46
7.3	<i>Rating</i> delle Obbligazioni	46
8	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE	47

GLOSSARIO

Ai fini della Nota Informativa, i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

“**Agente di Calcolo**” indica l'Emittente, responsabile del calcolo degli interessi.

“**Ammontare Totale**” indica l'ammontare totale delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Attività Green**” indica le attività indicate come tali nel *Green Bonds Framework* dell'Emittente, disponibile sul sito internet della capogruppo dell'Emittente <https://www.credit-agricole.com/en/finance/debt-and-ratings>.

“**Attività Social**” indica le attività indicate come tali nel *Social Bonds Framework* dell'Emittente, disponibile sul sito internet della capogruppo dell'Emittente <https://www.credit-agricole.com/en/finance/debt-and-ratings>.

“**Cedola Unica**” indica, con riferimento alle Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso, il pagamento di un'unica cedola a titolo di interessi alla Data di Scadenza, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, oltre al rimborso del 100% del capitale.

“**Codice ISIN**” indica il codice relativo a ciascuna emissione come indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Condizioni Definitive**” indica le condizioni definitive relative all'Offerta delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ogni singola Offerta, non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'Offerta e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, dall'Emittente.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Data di Emissione**” indica, per ciascuna emissione di Obbligazioni, la data indicata nelle Condizioni Definitive.

“**Data di Godimento**” indica la data a partire dalla quale maturano interessi sulle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.

“**Data di Scadenza**” indica la data in cui è previsto il rimborso del Capitale, salvo il caso, ove previsto, di Rimborso *Amortising* (ad eccezione delle Obbligazioni *zero coupon* e delle Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso che danno diritto al rimborso del valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza).

“**Green Bond**” indica una tipologia di prestito obbligazionario i cui proventi derivanti dal collocamento vengono utilizzati esclusivamente per finanziare e/o rifinanziare progetti relativi alla sostenibilità ambientale.

“**Green Bonds Framework**” indica il *Green Bonds Framework* pubblicato dalla capogruppo dell'Emittente nel mese di Novembre 2023 e successivi aggiornamenti, disponibile sul sito *internet* della capogruppo dell'Emittente <https://www.credit-agricole.com/en/finance/debt-and-ratings>.

“**Gruppo CAI**” indica il Gruppo Crédit Agricole Italia cui l'Emittente è capogruppo. Il Gruppo CAI a sua volta fa parte del Gruppo Credit Agricole S.A.

“**ICMA**” indica l'International Capital Market Association: un'associazione di categoria degli operatori sui mercati dei capitali che, fra le altre cose, promuove elevati standard e prassi di mercato quali, ad esempio, i principi relativi all'emissione di green bond.

“**Parametro di Riferimento**” indica il tasso d'interesse indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le cedole delle obbligazioni a tasso variabile.

“**Periodo di Offerta**” indica il periodo in cui è possibile aderire alle singole Offerte, come specificato nelle Condizioni Definitive.

“**Portatore**” indica il portatore delle Obbligazioni.

“**Prezzo di Emissione**” indica il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni come specificato nelle relative Condizioni Definitive. Qualora un'Obbligazione sia sottoscritta dopo la Data di Godimento, ma all'interno del Periodo di Offerta, il Prezzo di Emissione sarà maggiorato del rateo di interesse maturato dalla Data di

Godimento alla data di regolamento.

“**Responsabile del Collocamento**” indica il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che coordina il collocamento.

“**Second Party Opinion – Green Bond Framework** ” indica un documento emesso da un revisore terzo indipendente che fornisce una valutazione sull’allineamento del Green Bond Framework della Capogruppo dell’Emittente ai principi relativi all’emissione di Green Bond promossi da ICMA.

Second Party Opinion – Social Bond Framework ” indica un documento emesso da un revisore terzo indipendente che fornisce una valutazione sull’allineamento del Green Bond Framework della Capogruppo dell’Emittente ai principi relativi all’emissione di Social Bond promossi da ICMA (edizione Giugno 2020).

“**Social Bond**” indica una tipologia di prestito obbligazionario i cui proventi derivanti dal collocamento vengono utilizzati esclusivamente per finanziare e/o rifinanziare progetti o iniziative che hanno un impatto sociale.

“**Social Bonds Framework**” indica il *Social Bonds Framework* pubblicato dalla capogruppo dell’Emittente a Novembre 2020 e successivi aggiornamenti, disponibile sul sito internet della capogruppo dell’Emittente <https://www.credit-agricole.com/en/finance/debt-and-ratings>.

“**Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento**” indica i soggetti, indicati nelle Condizioni Definitive.

“**Spread**” indica la maggiorazione o la diminuzione del parametro di indicizzazione espresso in punti base (*basis points*), come specificato nelle Condizioni Definitive.

“**TUB**” indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed in vigore dal 1° gennaio 1994.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di emissioni di prestiti obbligazionari di CAI (il “**Programma**”) di cui alla Nota Informativa che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni della Nota Informativa e, in particolare, nel Glossario in introduzione al documento.

Relativamente al predetto Programma, il Consiglio di amministrazione della Banca ha determinato l’emissione di prestiti obbligazionari delle seguenti tipologie:

- Obbligazioni *zero coupon*;
- Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso;
- Obbligazioni a tasso fisso;
- Obbligazioni *step up*;
- Obbligazioni *step down*;
- Obbligazioni a tasso variabile;
- Obbligazioni a tasso misto,

eventualmente in formato di “*Green Bond*” o “*Social Bond*”.(collettivamente, le “**Obbligazioni**”).

In merito alla natura delle Obbligazioni, si precisa che il Prospetto di Base è relativo all’emissione di titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del loro valore nominale, nonché alla corresponsione di interessi determinati secondo la metodologia di calcolo specifica per ogni tipologia di obbligazioni, fatto salvo il caso di utilizzo del *bail-in*.

In occasione dell’emissione di ogni prestito obbligazionario (il “**Prestito Obbligazionario**”), l’Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato nella Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la “**Nota di Sintesi**”).

La Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione.

1 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI

1.1 Persone responsabili della Nota Informativa

Crédit Agricole Italia S.p.A., con sede sociale e direzione generale in Parma (PR), via Università, n. 1, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella Nota Informativa.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

CAI, con sede sociale e direzione generale in Parma (PR), via Università, n. 1, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti

La Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

1.4 Informazioni provenienti da terzi

La Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- (a) la Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) in qualità di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- (b) la CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- (c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa;
- (d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

2 FATTORI DI RISCHIO

2.1 RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.1.1 *Rischio di credito per il sottoscrittore*

È il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive. Al sottoscrittore, quindi, potrebbero non venire corrisposti i flussi di pagamento anche al verificarsi delle condizioni che li determinerebbero.

Sottoscrivendo le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso CAI e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori delle obbligazioni subordinate.

Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza di CAI, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si rappresenta infine non sono previste garanzie per il rimborso delle Obbligazioni né per il pagamento degli interessi. In particolare, le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni sono garantiti soltanto dal patrimonio dell'Emittente.

2.1.2 *Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"*

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("BRRD").

Ai sensi della BRRD, qualora la Banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, coloro che hanno investito in obbligazioni sopporterebbero il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*Resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità di Risoluzione**"), al verificarsi di talune condizioni, utilizzino lo strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale.

In particolare, con l'applicazione del "*bail-in*", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la Banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza..

Nell'applicazione dello strumento del *bail-in*, le Autorità di Risoluzione dovranno procedere (i) alla riduzione delle passività, fino alla concorrenza delle perdite, ovvero, (ii) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, tenendo conto della seguente gerarchia:

- strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (*Common equity Tier 1*);
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- strumenti di capitale di classe 2 (*Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;

- debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli elementi di classe 2;
- debiti chirografari di secondo livello (*Senior non-preferred bond*);
- restanti passività ammissibili, nell'ambito delle quali sono incluse anche le obbligazioni *senior* ed i depositi bancari di importo superiore a Euro 100.000.

Nell'ambito delle "restanti passività ammissibili", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

La Direttiva BRRD è stata modificata dalla Direttiva 2019/879/UE (la "**BRRD II**"), che ha ridefinito l'ambito delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("**MREL**") e, il 1° dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre 2021 (il "**Decreto 193**"), che allinea il quadro normativo domestico alle disposizioni della BRRD II, ridefinendo il requisito MREL.

2.1.3 Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente

Qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, l'investitore dovrebbe tener presente che l'obbligazione incorpora una componente derivativa che l'Obbligazionista ha implicitamente venduto all'Emittente. In caso di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato da parte dell'Emittente, ad una o più date prestabilite, fermo restando l'integrale rimborso del valore nominale dell'obbligazione, potrebbero determinarsi delle modifiche nelle attese di rendimento dell'investitore connesse all'obbligazione. In particolare, qualora l'investitore intenda reinvestire il capitale anticipatamente rimborsato, tale reinvestimento potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle riconosciute dal prestito.

Inoltre, con riferimento alle obbligazioni Step-Up, l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni comporta di conseguenza la rinuncia da parte dell'investitore alle cedole con tasso di interesse più elevato.

Si sottolinea che per le Obbligazioni a Tasso prefissato (Tasso fisso, Step-Up e Step Down) l'Emittente potrebbe esercitare la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle rispettive Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato rispetto a quelli riconosciuti dalle Obbligazioni.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile l'Emittente potrebbe esercitare la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento crescente dei tassi di mercato che renderebbe maggiormente oneroso il costo del finanziamento connesso alle obbligazioni dell'Emittente.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto, la convenienza all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente, dipende dalle caratteristiche del piano cedolare successivo alla data, o alle date, di esercizio del rimborso anticipato, per cui nel caso in cui tale piano cedolare residuo sia a tasso fisso (o prevalentemente a tasso fisso) o a tasso variabile (o prevalentemente a tasso variabile) la convenienza all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni, si determina qualora si verificano le specifiche condizioni prima rappresentate con riferimento alle obbligazioni a tasso prefissato o a tasso variabile.

Si precisa infine che la previsione di una clausola di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, fermo restando il rimborso ad un importo almeno al valore nominale dell'obbligazione, risulta penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni nel mercato secondario.

2.1.4 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione

Il perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina, esploso primi mesi del 2022, ed il conseguente acuirsi della crisi energetica e del gas e lo scoppio del conflitto israelo-palestinese nei primi mesi del 2023 la rielezione di Donald Trump alla Presidenza USA nel novembre 2024 e l'adozione delle nuove politiche commerciali statunitensi, insieme ad altri fattori, rischiano di riaccendere l'inflazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea.

Gli investitori devono considerare che gli sviluppi di tale fenomeno, non prevedibili alla data della Nota Informativa, potrebbero avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e non reali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.

2.1.5 *Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale*

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta.

L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

2.1.6 *Rischio relativo al rimborso con ammortamento*

Fatto salvo quanto previsto con riferimento alle Obbligazioni *zero coupon* e alle Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso, che danno in ogni caso il diritto al rimborso del valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, le pertinenti Condizioni Definitive potranno prevedere il rimborso con ammortamento delle Obbligazioni (i.e., l'ammontare del rimborso è pagato in rate periodiche anziché tramite un unico pagamento alla Data di Scadenza).

In tal caso, il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico, la cui durata non potrà estendersi oltre la Data di Scadenza dei Titoli (anziché in un'unica soluzione alla Data di Scadenza), potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità del Titolo.

L'investitore dovrà inoltre tener conto del fatto che per effetto del rimborso con ammortamento, l'ammontare delle Cedole connesse alle Obbligazioni diminuirà nel corso della vita dell'Obbligazione, essendo l'ammontare delle Cedole determinato sulla base di un valore percentuale del valore nominale residuo delle Obbligazioni.

In particolare, con riferimento alle Obbligazioni a tasso fisso *step up*, l'ammortamento periodico potrebbe incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni, in quanto determina una riduzione del beneficio derivante dalla struttura crescente dei tassi.

2.2 RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI EVENTUALMENTE EMESSE IN FORMATO "GREEN BOND" O "SOCIAL BOND"

2.2.1 *Rischio connesso all'utilizzo dei proventi*

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa potranno essere emesse in formato di "Green Bond", o "Social Bond" e, dunque, potranno prevedere un utilizzo specifico dei proventi conformemente ai principi fissati dall'ICMA. Un ammontare corrispondente ai proventi netti derivanti dalla loro vendita potrebbe infatti essere utilizzato dall'Emittente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, Attività *Green* e/o Attività *Social*. Nonostante, in ipotesi di emissione di Obbligazioni in formato "Green" o "Social", sia intenzione dell'Emittente finanziare o rifinanziare, per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni, Attività *Green* e/o Attività *Social* secondo le modalità individuate nel *Green Bonds Framework* e/o nel *Social Bonds Framework* dell'Emittente e della sua Capogruppo potrebbero intervenire fattori esterni o imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente tali per cui non può esservi alcuna garanzia che le Attività *Green* e/o Attività *Social* (finanziate o rifinanziate per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni) potranno essere attuate nei tempi e secondo le modalità descritte nel predetto *Green Bonds Framework* e/o nel *Social Framework* e che, di conseguenza, un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni sarà erogato per tali Attività *Green* e/o Attività *Social*.

Qualsiasi evento di cui sopra o inadempimento da parte dell'Emittente (incluso il rispetto dei propri obblighi di rendicontazione o l'ottenimento della *Second Party Opinion, come infra definita*), non darà luogo ad alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente da parte degli obbligazionisti, né comporterà l'obbligo per l'Emittente di

rimborsare le obbligazioni emesse in formato di “*Green Bond*” o “*Social Bond*”.

Si sottolinea che i pagamenti del capitale e degli interessi in relazione alle Obbligazioni non dipenderanno dalla *performance* delle Attività *Green* e/o Attività *Social* finanziate o rifinanziate per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni, né gli obbligazionisti avranno privilegi o qualsiasi altro diritto nei confronti di tali Attività *Green* e/o Attività *Social*.

Gli eventi sopra descritti o la mancata destinazione di un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni al finanziamento o rifinanziamento di Attività *Green* e/o Attività *Social* potrebbero avere un effetto negativo sostanziale sul valore delle Obbligazioni.

2.2.2 *Rischio connesso alla possibilità che le obbligazioni emesse in formato di “Green Bond” o “Social Bond” non siano un investimento adatto a soddisfare le preferenze sulla sostenibilità degli investitori*

L’impiego dei proventi netti derivanti dalle Obbligazioni emesse in formato “*Green Bond*” o “*Social Bond*” per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, Attività *Green* e/o Attività *Social*, individuati utilizzando i criteri di idoneità stabiliti dai Green Bond Principles ICMA (International Capital Markets Association) di giugno 2021, integrati dall’Appendice 1 di giugno 2022, dai Social Bond Principles ICMA di giugno 2020, nonché l’allineamento su base “best effort” con l’Appendice 1 del Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2020/852, in linea con il Green Bonds Framework, potrebbe non essere adatto agli obiettivi di investimento di un investitore e potrebbe non essere sufficiente a soddisfare le preferenze di un investitore rispetto alle preferenze di sostenibilità indicate nell’ambito del questionario sottoposto ai sensi della Direttiva 2004/39/EC (Direttiva MiFiD).

Fermo restando i controlli in capo ai distributori, i potenziali investitori devono determinare l’idoneità di tale investimento alla luce delle proprie esigenze e caratteristiche.

2.2.3 *Rischio connesso all’incertezza normativa*

In relazione alle definizioni di “Attività *Green*” e “Attività *Social*”, l’attuale quadro normativo risulta essere ancora del tutto poco chiaro e definito. Manca, inoltre, una definizione chiaramente stabilita su cosa costituisca un “*Green Bond*” o un “*Social Bond*”. Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il “**Regolamento sulla Tassonomia dell’UE**”) è stato emanato nel 2020 ed è soggetto a ulteriori sviluppi mediante l’attuazione, da parte della Commissione europea attraverso regolamenti delegati, dei criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi ambientali stabiliti nel predetto Regolamento (gli “**Atti Delegati sulla Tassonomia della Finanza Sostenibile dell’UE**”).

Il quadro normativo di riferimento è stato di recente aggiornato alla luce della pubblicazione nella G.U.E. del 30 novembre 2023 del Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee (*European Green Bond*) e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, la cui recente introduzione comporta incertezze congenite all’ambito ed alle effettive modalità di applicazione della stessa.

Si precisa che i proventi netti delle Obbligazioni emesse nell’ambito della Nota Informativa in formato di “*Green Bond*” o “*Social Bond*” sono destinati a finanziare o rifinanziare Attività *Green* e/o Attività *Social* individuate esclusivamente utilizzando i criteri di idoneità stabiliti dai *Green Bond Principles* dell’ICMA (edizione giugno 2021 integrati dall’Appendice 1 di giugno 2022) e *Social Bond Principles* dell’ICMA (edizione giugno 2020) e vigenti alla data di emissione della relativa *Second Party Opinion* indipendente, senza verifica del livello di allineamento rispetto ad altri standard normativi volontari e in particolare rispetto al Regolamento (UE) 2023/2631, applicabile a decorrere dal 21 dicembre 2024.

Nessuna verifica è stata effettuata circa l’allineamento di tali criteri di selezione delle Attività *Green* e/o delle Attività *Social* rispetto ad altri *standard*, incluso il Regolamento sulla Tassonomia dell’UE. Inoltre, non vi è alcun obbligo contrattuale per l’Emittente di aggiornare il proprio *Green Bonds Framework* e il proprio *Social Bonds*

Framework, nonché i criteri di idoneità per l'individuazione delle Attività *Green* e delle Attività *Social* ivi contenute, né nell'ipotesi di modifiche nei *Green Bond Principles*, *Social Bond Principles* dell'ICMA¹, né a fronte di qualsiasi altra evoluzione normativa (comprese le evoluzioni che dovessero interessare il Regolamento sulla Tassonomia dell'UE ed i relativi atti delegati). Con riferimento al *Green Bonds Framework* e al *Social Bonds Framework* del Gruppo, si segnala che questi sono disponibili, in lingua inglese, rispettivamente all'indirizzo <https://www.credit-agricole.com/en/finance/debt-and-ratings> e <https://www.credit-agricole.com/en/finance/debt-and-ratings>.

Qualora l'Emittente procedesse, per qualsivoglia ragione, ad una modifica del proprio *Green Bonds Framework* e del proprio *Social Bonds Framework*, l'utilizzo dei proventi netti successivamente a tale modifica sarà realizzato secondo i criteri specificati nel *framework* modificato. Gli utilizzi dei proventi netti realizzati prima della modifica del *Green Bonds Framework* e/o del *Social Bonds Framework*, secondo i criteri specificati nel medesimo prima della modifica, saranno considerati legittimamente realizzati.

In base a quanto sopra descritto, l'adeguamento o meno del *Green Bonds Framework* e/o del *Social Bonds Framework* a eventuali evoluzioni normative, regolamentari o altre potrebbe avere un impatto negativo sul valore di mercato e sulla liquidità delle Obbligazioni in formato "*Green Bond*" o "*Social Bond*" emesse prima della loro attuazione. Le Obbligazioni non saranno da intendere come "European Green Bond" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2631.

2.2.4 *Rischio connesso alla Second Party Opinion*

In relazione al *Green Bonds Framework* e al *Social Bonds Framework* dell'Emittente vigente alla data della Nota Informativa:

- la società di consulenza in materia di sostenibilità ISS Corporate Solutions, in qualità di revisore terzo indipendente, ha rilasciato in data 10 novembre 2023 un parere (la "*Second Party Opinion*") in merito al *Green Bond Framework* della Banca. In particolare in tale *Second Party Opinion* viene confermata la conformità di quanto previsto dalla capogruppo dell'Emittente in termini di destinazione di eventuali fondi rivenienti dall'emissione di strumenti "Green", modalità di individuazione e selezione delle Attività Green e gestione e monitoraggio dei proventi derivanti dalle stesse è in linea con i "Green Bond Principles" stabiliti dall'ICMA (edizione 2021, comprensiva dell'Appendice 1 del giugno 2022);
- la società di consulenza in materia di sostenibilità Moody's ESG², in qualità di revisore terzo indipendente, ha rilasciato un parere nel mese di novembre 2020 (the "*Second Party Opinion*") concernente l'allineamento del *Social Bonds Framework* della capogruppo dell'Emittente ai principi stabiliti dall'ICMA ("*Social Bond Principles*", edizione del 2020). A tal riguardo si precisa che, alla luce dell'intervenuto aggiornamento dei predetti principi nel corso del 2023, la *Second Party Opinion* potrebbe non essere pienamente indicativa dell'allineamento del *Social Bonds Framework* ai dettami stabiliti dall'ICMA.

ISS Corporate Solutions e Moody's ESG, sono società terze non autorizzate né soggette a vigilanza da parte dell'Autorità di Vigilanza. Si evidenzia che le *Second Party Opinion* sono predisposte sulla base delle metodologie proprie di ISS Corporate Solutions e Moody's ESG e potrebbero quindi non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi alla struttura, al mercato, agli ulteriori fattori di rischio discussi in precedenza e ad altri fattori che potrebbero influenzare il valore delle obbligazioni emesse in formato "*Green Bond*" o "*Social Bond*" o dei progetti finanziati/rifinanziati per un importo corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni emesse nel predetto formato

La *Second Party Opinion* non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere le Obbligazioni ed è aggiornata solo alla data in cui viene rilasciata.

La *Second Party Opinion*, similmente al *Green Bonds Framework* e al *Social Bonds Framework*, non è, né sarà

¹ Rispettivamente per il *Green Bond Principles* dell'ICMA (edizione giugno 2021 integrati dall'Appendice 1 di giugno 2022) per i *Social Bond Principles* (edizione giugno 2020) dell'ICMA

² Già "Vigeo Eiris", dal 2019 parte di Moody's ESG Solutions, una *business unit* di Moody's Corporation.

considerata, incorporata e/o facente parte della Nota Informativa.

Il ritiro della *Second Party Opinion* o il rilascio di una nuova *Second Party Opinion* che attesti che l'Emittente non si conforma in tutto o in parte a qualsiasi aspetto sul quale tale parere esprime una valutazione, potrebbe avere un effetto negativo sul valore delle Obbligazioni.

2.3 RISCHI RELATIVI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA

2.3.1 *Rischio di liquidità*

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni non saranno quotate presso mercati regolamentati e l'Emittente non prevede di avvalersi di internalizzatori sistematici per la negoziazione delle proprie Obbligazioni sul mercato secondario.

L'ammissione alla negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione non costituisce una garanzia di un adeguato livello di liquidità delle Obbligazioni. Gli investitori devono, infatti, considerare che non vi è alcuna garanzia che tale mercato sia un mercato liquido e pertanto il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Il titolare delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore di mercato, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel (o altro sistema multilaterale di negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive) nel quale esso (o altro soggetto che verrà indicato nelle Condizioni Definitive) si assume l'obbligo di operare in qualità di *liquidity provider* o *specialist*. Non vi è certezza che la domanda di ammissione alla negoziazione presso il predetto sistema multilaterale di negoziazione sia accolta per cui, nel caso in cui ciò non avvenga, non vi sarà una sede di negoziazione multilaterale per i titoli, con la conseguente impossibilità in tal caso da parte degli investitori di vendere i predetti titoli.

Infine, nel corso del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento, alla chiusura anticipata dell'Offerta per rilevanti mutamenti di mercato ovvero l'Emittente ritenga non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. In tal caso, l'Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 della Nota Informativa.

Una riduzione dell'ammontare complessivo della quantità di Obbligazioni oggetto di sottoscrizione può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.3.2 *Rischio di tasso di mercato*

Gli investitori sono esposti al rischio che il valore di mercato delle Obbligazioni vari nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, *rating* dell'Emittente e delle Obbligazioni qualora presente), la maggior parte dei quali è al di fuori del controllo dell'Emittente. Pertanto, l'investitore deve avere presente che un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del relativo valore nominale.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si riflettono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli in modo tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la loro vita residua. In caso di ammortamento periodico, il rischio risulterà mitigato rispetto al caso di rimborso in unica soluzione a scadenza.

Qualora l'investitore decidesse di vendere le Obbligazioni prima della scadenza del prestito, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera rilevante al Prezzo di Emissione delle stesse per effetto di variazioni nei tassi di mercato e il ricavato dalla vendita delle Obbligazioni potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito.

Per le Obbligazioni a tasso fisso, le Obbligazioni *step up* (che prevedono cedole a tasso fisso crescente) e le Obbligazioni *step down* (che prevedono cedole a tasso fisso decrescente), l'investitore deve considerare che le obbligazioni possono subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, questo significa che in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo.

Inoltre, con riferimento alle Obbligazioni *step up* (che prevedono cedole a tasso fisso crescente) si segnala che il loro valore tende a subire, in caso di variazioni dei tassi di interesse di mercato, fluttuazioni maggiori rispetto al valore dei titoli di pari vita residua con cedole di interesse costanti o decrescenti.

Con riferimento alle Obbligazioni *zero coupon* ed alle Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso, le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni del valore di mercato più penalizzanti per l'investitore rispetto al valore nominale dell'obbligazione, in quanto il rendimento del titolo è interamente corrisposto alla scadenza del Prestito Obbligazionario.

Per le Obbligazioni a tasso variabile l'investitore deve considerare che il tasso cedolare è determinato con riferimento ad un Parametro di Riferimento, per cui non vi è certezza sul livello e sulla dinamica dei tassi applicati. Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Riferimento potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo dei titoli.

Alle Obbligazioni a Tasso Misto si applicano i medesimi profili di rischiosità delle Obbligazioni a tasso fisso (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base di un tasso fisso) e delle Obbligazioni a tasso variabile (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base del tasso variabile).

Resta comunque inteso che il rimborso integrale del capitale a scadenza permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.

2.3.3 Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o oneri inclusi nel Prezzo di Emissione

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni potrà comprendere commissioni di collocamento e/o altri oneri.

La presenza di tali commissioni e/o oneri comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio) privi di tali commissioni e, inoltre, tali commissioni non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, se l'investitore vende le Obbligazioni sul mercato secondario (vale a dire anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni e/o oneri incorporati nel Prezzo di Emissione.

Le commissioni di collocamento saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

2.3.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, per le Obbligazioni potrebbero essere previste, a carico dei sottoscrittori, commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione. L'importo di tali commissioni e/o spese incide - riducendo - sul rendimento delle Obbligazioni. I predetti costi e commissioni a carico del sottoscrittore verranno indicati nelle condizioni definitive.

2.3.5 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Il rischio è rappresentato dall'eventualità che le Obbligazioni possano deprezzarsi in caso di deterioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating* o dell'*outlook* (parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating*) dell'Emittente.

L'Emittente non dispone di un proprio parametro di "*credit default swap*" (indicatore di mercato che rappresenta il merito di credito delle società) per cui i rendimenti stabiliti per le Obbligazioni non risultano calcolati in funzione del merito di credito dell'Emittente come misurato da parametri di mercato quali appunto i "*credit default swap*".

L'investitore può valutare il merito di credito dell'Emittente tenendo conto, fra l'altro, delle variazioni dei *rating* allo stesso attribuiti. In merito, si specifica che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di negoziazione delle Obbligazioni.

2.4 RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

2.4.1 *Rischio di fluttuazione del Parametro di Riferimento*

Gli interessi di importo variabile dovuti sulle Obbligazioni a tasso variabile e sulle Obbligazioni a tasso misto (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base del tasso variabile) di propria emissione sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Riferimento. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Riferimento corrisponde una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni a tasso variabile. È possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero o al di sotto dello zero; in questo caso l'investitore potrebbe percepire un interesse inferiore o non percepire alcun interesse sull'investimento effettuato. In ogni caso il valore delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Riferimento potrebbero inoltre determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo dei titoli.

Le informazioni relative al Parametro di Riferimento utilizzato saranno riportate nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione.

2.4.2 *Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Riferimento*

Con riferimento alle Obbligazioni a tasso variabile e alle Obbligazioni a tasso misto, il verificarsi di eventi di turbativa del Parametro di Riferimento potrebbe avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate.

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a tasso variabile e dell'Obbligazioni a tasso misto si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Riferimento, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Riferimento per più di 10 (dieci) giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del Parametro di Riferimento dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un Parametro di Riferimento alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il Parametro di Riferimento divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.credit-agricole.it.

2.4.3 *Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Riferimento*

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a tasso variabile e delle Obbligazioni a tasso misto si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Riferimento cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi straordinari,

che, a giudizio dell'Emittente, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza stessa del parametro, l'Emittente agirà in buona fede e secondo gli usi e la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Riferimento, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile e delle Obbligazioni a tasso misto.

Tuttavia, malgrado gli eventuali interventi posti in essere dall'Emittente, i suddetti eventi straordinari potrebbero avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate per le quali la rilevazione del Parametro di Riferimento si collocherebbe successivamente agli eventuali eventi straordinari.

Pertanto sussiste il rischio che malgrado i correttivi apportati dall'Emittente venga a determinarsi un rendimento delle obbligazioni inferiore a quello che avrebbe conseguito l'investitore laddove l'evento straordinario non si fosse verificato.

Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "*benchmark*", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni a tasso variabile, il cui Parametro di Riferimento sia costituito, come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 28 del *Benchmark Regulation* potrebbe determinarsi un impatto significativo sul rendimento delle Obbligazioni a tasso variabile qualora dovessero verificarsi modifiche all'indice di riferimento utilizzato come sottostante ovvero la cessazione del medesimo.

La Commissione Europea, nel luglio 2020 ha pubblicato una proposta di modifica al *Benchmark Regulation* al fine di introdurre alcune norme volte a gestire un ordinato processo di cessazione di un *benchmark* largamente utilizzato nell'Unione la cui interruzione potrebbe comportare effetti negativi nel funzionamento dei mercati finanziari. In particolare, si affida alla Commissione Europea il compito di indicare un indice sostitutivo del *statutory replacement rate* che possa subentrare per legge come *benchmark* in assenza di diverse soluzioni contrattuali. La modifica al *Benchmark Regulation* è stata pubblicata nel Regolamento (UE) 2021/168 ed è entrata in vigore nel gennaio 2022.

Il *Benchmark Regulation* ha un impatto significativo sulle Obbligazioni a tasso variabile e sulle Obbligazioni a tasso misto collegate ad un Parametro di Riferimento, in quanto potrebbe comportare un aumento nei costi e nei rischi della gestione degli indici di riferimento nonché nei costi e nei rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

Per maggiori informazioni riguardo alle regole applicabili in caso di eventi straordinari si rinvia al Paragrafo 4.8 della Nota Informativa.

2.4.4 Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento delle Obbligazioni inferiore a quello ottenibile investendo in un titolo governativo (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie), nonostante la minore rischiosità del titolo governativo rispetto a quella dell'Emittente.

2.4.5 Rischio correlato all'eventuale spread negativo applicato al Parametro di Riferimento

Il rendimento offerto può presentare uno *spread* negativo rispetto al rendimento del Parametro di Riferimento.

Qualora l'ammontare della cedola venga determinato applicando al Parametro di Riferimento uno *spread* negativo, il rendimento delle Obbligazioni a tasso variabile e delle Obbligazione a tasso misto sarà inferiore a quello di un titolo simile legato al parametro previsto senza applicazione di alcuno *spread*. Pertanto, in caso di vendita del titolo l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni a tasso variabile e delle

Obbligazione a tasso misto sarà più sensibile alle variazioni dei tassi di interesse.

In ogni caso, l'applicazione dello *spread* sopra citato al Parametro di Riferimento non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.

2.5 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE

2.5.1 *Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario*

L'investitore deve tener conto che in caso di vendita del titolo prima della scadenza, il valore dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'applicazione di una commissione di negoziazione da corrispondere all'intermediario incaricato di eseguire l'operazione nel mercato secondario e indicata nelle Condizioni Definitive.

2.5.2 *Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi*

L'Emittente, in quanto coinvolto a vario titolo nel collocamento e nell'emissione delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'operazione di offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio, potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l'emissione e il collocamento delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento, il Soggetto Incaricato del Collocamento e il liquidity provider o specialist

L'Emittente potrebbe operare anche in qualità di Responsabile del Collocamento, di Soggetto Incaricato del Collocamento e di *liquidity provider o specialist* (ferma restando la possibilità di nominare un altro soggetto in qualità di *liquidity provider o specialist*, come verrà specificato nelle Condizioni Definitive). In tali vesti, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli, con particolare riferimento alle Obbligazioni a tasso variabile, sono titoli di propria emissione. Si evidenzia che il presente fattore di rischio non è rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati, fissi, crescenti, decrescenti o misti, ivi incluse le Obbligazioni *zero coupon*.

c) Coincidenza delle società del gruppo facente capo a Crédit Agricole SA con la controparte di copertura

L'Emittente potrebbe coprire il rischio tasso di interesse stipulando contratti di copertura con società appartenenti al gruppo facente capo a Crédit Agricole SA; l'appartenenza al medesimo gruppo dell'Emittente delle controparti di copertura potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto, in tal caso, non potrebbe contare sulla copertura dei rischi assunti dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni da parte di un soggetto terzo.

d) Rischio connesso al fatto che i Soggetti Incaricati del Collocamento possano avere un interesse proprio nell'operazione

I Soggetti Incaricati del Collocamento possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di collocamento), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

e) Rischio di operatività sulle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sulle proprie Obbligazioni nel caso in cui la negoziazione su Vorvel delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi,

L'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore delle Obbligazioni.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

2.5.3 *Rischio di ritiro dell'offerta*

L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare in tutto o in parte l'Offerta qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o venissero meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

In tal caso le domande di adesione saranno considerate nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere al ritiro dell'offerta durante il Periodo di Offerta l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'Offerta ovvero di cogliere possibilità di investimento alternative.

La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.credit-agricole.it. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

3 INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione

L'Emittente, coinvolto a vario titolo nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'operazione di offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi all'emissione e al collocamento delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento, Soggetto Incaricato del Collocamento e il liquidity provider o specialist

L'Emittente opera anche in qualità di Responsabile del Collocamento, di Soggetto Incaricato del Collocamento e di *liquidity provider o specialist* (ferma restando la possibilità di nominare un soggetto differente che opererà in qualità di *liquidity provider o specialist*, come specificato nelle Condizioni Definitive). In tali vesti, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli, con particolare riferimento alle Obbligazioni a tasso variabile, sono titoli di propria emissione. Tale circostanza non è rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati, fissi, crescenti decrescenti o misti, ivi incluse le Obbligazioni *zero coupon*.

c) Coincidenza delle società del gruppo facente capo a Crédit Agricole SA con la controparte di copertura

L'Emittente potrebbe coprire il rischio tasso di interesse stipulando contratti di copertura con società appartenenti al gruppo facente capo a Crédit Agricole SA ; l'appartenenza al medesimo gruppo dell'Emittente delle controparti di copertura potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto, in tal caso, non potrebbe contare sulla copertura dei rischi assunti dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni da parte di un soggetto terzo.

d) Rischio connesso al fatto che i Soggetti Incaricati del Collocamento possano avere un interesse proprio nell'operazione

I Soggetti Incaricati del Collocamento possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di collocamento), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

e) Rischio di operatività sulle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sulle proprie Obbligazioni nel caso in cui la negoziazione su Vorvel (o altro sistema multilaterale di negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive) delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore delle Obbligazioni.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dall'offerta per la sottoscrizione/acquisto delle Obbligazioni descritte nella Nota Informativa saranno utilizzati dall'Emittente per (i) le finalità previste nel proprio oggetto sociale, nonché per la copertura degli obblighi nascenti dalle Obbligazioni ovvero (ii) il finanziamento di Attività *Green* o di Attività *Social*.

I "Green Bond" e "Social Bond" saranno emessi ai sensi e nel rispetto dei criteri stabiliti dai Green Bond Principles a partire da giugno 2021, integrati dall'Appendice 1 di giugno 2022, i Social Bond Principles a partire da giugno 2023, completate dall'Appendice 1 di giugno 2022 dell'ICMA (International Capital Markets Association), nonché l'allineamento su base "best effort" con l'Appendice 1 del Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2020/852.

Secondo i principi ICMA, i "Green Bond" e "Social Bond" si compongono di quattro caratteristiche fondamentali:

- *utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione*: i "Green Bond" e i "Social Bond" si caratterizzano per l'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione in progetti rientranti nelle c.d. "Attività Green" e "Attività Social" individuate dall'Emittente e riportate nei propri *Green Bonds Framework* e nel *Social Bonds Framework*. I predetti progetti si pongono l'obiettivo di portare benefici a livello ambientale e sociale;
- *processo per la valutazione e la selezione dei progetti*: l'emissione di obbligazioni in formato di "Green Bond" o "Social Bond" richiede all'Emittente, secondo i principi dell'ICMA, di comunicare agli investitori: (a) gli obiettivi ambientali e sociali legati all'emissione; (b) i processi tramite i quali l'Emittente determina il modo in cui i progetti sono compatibili con le Attività Green o le Attività Social; e (c) i requisiti di eleggibilità relativi ai predetti progetti, inclusi, ove possibile, i criteri di esclusione o qualsiasi altro processo che venga applicato per identificare e gestire potenziali rischi con possibili impatti ambientali e/o sociali correlati a tali progetti;
- *gestione dei proventi*: in relazione ai "Green Bond" e "Social Bond", i principi dell'ICMA richiedono che i profitti netti, od un ammontare pari a tali profitti netti, derivanti dai "Green Bond" o dai "Social Bond" siano tracciati in un sistema che sia controllato dall'Emittente con modalità appropriate nonché documentati dall'Emittente in un processo interno formale connesso alle operazioni finanziarie e di investimento in Attività Green o Attività Social da parte dell'Emittente stesso;
- *attività di reporting*: gli emittenti sono tenuti ad elaborare, mantenere e tenere aggiornate informazioni riguardanti l'uso dei proventi, da essere aggiornate annualmente fino alla completa assegnazione, e in maniera tempestiva nel caso in cui vi siano sviluppi concreti.

Ai sensi dei criteri di definizione stabiliti dall'ICMA nei propri *Green Bond Principles*, solo i prestiti volti a finanziare o rifinanziare Attività Green saranno denominati "Green Bond". I Green Bond consentono la raccolta di capitali e gli investimenti per progetti nuovi ed esistenti con benefici ambientali. I Green Bond Principles (GBP) mirano a sostenere gli emittenti nel finanziamento di progetti sostenibili e rispettosi dell'ambiente che promuovano un'economia a zero emissioni nette e proteggano l'ambiente. L'emissione allineata alla GBP dovrebbe fornire credenziali ecologiche trasparenti insieme a un'opportunità di investimento.³

Ai sensi dei criteri di definizione stabiliti dall'ICMA nei propri *Social Bond Principles*, solo i prestiti volti a finanziare o rifinanziare Attività Social saranno denominati "Social Bond". I Social Bond sono obbligazioni per l'utilizzo dei proventi che raccolgono fondi per progetti nuovi ed esistenti con risultati sociali positivi. I Social Bond Principles (SBP) mirano a sostenere gli emittenti nel finanziamento di progetti socialmente solidi e sostenibili che conseguono maggiori benefici sociali. L'emissione allineata all'SBP dovrebbe fornire credenziali sociali trasparenti insieme a un'opportunità di investimento.⁴

Alla Data della Nota Informativa l'Emittente non ha individuato un progetto sostenibile a supporto del quale

³ Fonte : <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/>

⁴ Fonte: <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/>

destinare i proventi; nel caso di “*Green Bond*” e “*Social Bond*” la destinazione dei proventi sarà in ogni caso individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ICMA ai sensi dei quali:

- solo i prestiti volti a finanziare o rifinanziare Attività *Green* saranno denominati “*Green Bond*”.
- solo i prestiti volti a finanziare o rifinanziare Attività *Social* saranno denominati “*Social Bond*”.

Il *Green Bonds Framework* e il *Social Bonds Framework*, disponibili sul sito internet della capogruppo dell’Emittente <https://www.credit-agricole.com/finance/dette-et-notations> non sono né saranno ritenuti inclusi mediante riferimento nella Nota Informativa.

L’Emittente non stima spese direttamente imputabili all’emissione delle Obbligazioni, ne consegue che l’importo dei proventi netti destinati a finanziare o rifinanziare Attività *Green* o Attività *Social* corrisponderà all’ammontare totale delle Obbligazioni emesse.

Le Condizioni Definitive specificheranno l’impiego dei proventi della singola emissione, anche nell’ipotesi di emissione in formato “*Green Bond*” o “*Social Bond*”.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato agli stessi attribuito nel Glossario riportato nella parte introduttiva della Nota Informativa ovvero in altre sezioni della Nota Informativa.

4.1 Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni

Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto del Programma. Le Obbligazioni prevedono il rimborso del 100% del valore nominale, fatto salvo quanto previsto in caso di utilizzo del *bail-in* per il quale si rinvia al successivo Paragrafo 4.6 della Nota Informativa.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

Le Obbligazioni a tasso fisso sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di Cedole periodiche fisse, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse costante lungo tutta la durata del prestito, che verrà indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

OBBLIGAZIONI ZERO COUPON

Le Obbligazioni *zero coupon* sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare a scadenza un importo pari o maggiore al 100% del loro valore nominale e non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). L'interesse lordo delle Obbligazioni *zero coupon*, pagabile in un'unica soluzione alla data di scadenza delle Obbligazioni, è pari alla differenza tra il prezzo di emissione (inferiore al 100% del valore nominale) e l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari almeno al valore nominale).

OBBLIGAZIONI ONE COUPON A TASSO FISSO

Le Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso sono titoli di debito che danno diritto al pagamento di una Cedola Unica posticipata alla Data di Scadenza, il cui ammontare è predeterminato, all'atto di emissione, ed indicato nelle Condizioni Definitive di ciascuna singola Offerta.

OBBLIGAZIONI STEP UP

Le Obbligazioni a tasso fisso *step up* sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di Cedole periodiche predeterminate a tasso fisso crescente (*step up*), il cui ammontare è indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

OBBLIGAZIONI STEP DOWN

Le Obbligazioni a tasso fisso *step down* sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di cedole periodiche predeterminate a tasso fisso decrescente (*step down*), il cui ammontare è indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

Le Obbligazioni a tasso variabile sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di Cedole posticipate periodiche, il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento del tasso Euribor prescelto, che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread, espresso in punti base (*basis points*). L'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola, in misura indipendente dal Parametro di Riferimento, la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive del prestito.

OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO

Le Obbligazioni a tasso misto sono titoli di debito che maturano per l'iniziale periodo con interessi a tasso fisso calcolati ad un tasso di interesse prefissato costante, o crescente o decrescente. Per il successivo periodo con

interessi a tasso variabile, gli interessi sono determinati moltiplicando il valore nominale per il Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (*Spread*), come specificato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza.

Fatto salvo quanto previsto per le Obbligazioni *zero coupon* e per le Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso, gli interessi saranno pagati in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli interessi fino alla Data di Scadenza, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, salvo, ove prevista, la facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente.

Ad eccezione delle Obbligazioni *zero coupon* e delle Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso, le Obbligazioni potranno essere rimborsate in un'unica soluzione (i) alla Data di Scadenza o mediante rate periodiche (*Amortising*) durante la vita delle Obbligazioni. Le Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso danno unicamente il diritto al rimborso del valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Le Obbligazioni *zero coupon* e le Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso, le Obbligazioni a tasso variabile, le Obbligazioni a Tasso Misto e le Obbligazioni *step up* e le Obbligazioni *step down* non presentano alcuna componente di natura derivativa, fatto salvo il caso in cui sia prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

Le Obbligazioni disciplinate dalla Nota Informativa potranno essere emesse in formato "*Green Bond*" o "*Social Bond*" ai sensi del *Green Bonds Framework* e/o del *Social Bonds Framework* dell'Emittente.

4.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state emesse. Risoluzione delle controversie

Le Obbligazioni ed i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per eventuali contestazioni, l'investitore ha diritto di rivolgersi all'ufficio reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto.

Qualora l'investitore classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF").

Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. 58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013;
- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;
- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a Euro 500.000.

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui

l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. La guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo <https://www.acf.consob.it/>.

L'investitore può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora l'investitore intenda esercitare in giudizio un'azione, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi a uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'investitore e la Banca, il foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dall'investitore è il foro del luogo in cui si trova la sede legale della Banca. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti dell'investitore, a sua scelta, oltre che presso il foro dove la Banca ha la propria sede legale, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge. Qualora l'investitore rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), il foro competente risulta essere quello nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'investitore.

4.3 Forma delle Obbligazioni e soggetto incaricato della gestione dei registri

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Euronext Securities Milan ("**Euronext Securities**"), con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 83-*bis* e ss. Del TUF, dal Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e del provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni.

Sino a quando le Obbligazioni saranno gestite nel predetto regime di dematerializzazione, il trasferimento delle stesse e l'esercizio dei diritti ad esse connessi potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente ad Euronext Securities, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad esse collegati.

Gli obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

Sono a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile alle Obbligazioni o ai quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi proventi.

4.4 Ammontare Totale dell'Offerta

L'ammontare totale delle Obbligazioni offerte (l'"**Ammontare Totale**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive che saranno rese pubbliche entro l'inizio del Periodo di Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente <https://www.credit-agricole.it> e contestualmente saranno depositate presso la CONSOB.

Le Condizioni Definitive saranno inoltre messe a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in via Università 1, Parma (PR), e le sue dipendenze.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente <https://www.credit-agricole.it> e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto dell'Offerta.

4.5 Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

4.6 Rango (*ranking*) delle Obbligazioni

I diritti connessi alle Obbligazioni costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente.

Nell'ipotesi di applicazione del "*bail-in*", il medesimo sarà attuato, con l'effetto di determinare la riduzione, l'azzeramento ovvero la conversione delle passività (tra cui le Obbligazioni) in capitale dell'Emittente, a partire dal Capitale di Classe 1 o "Tier 1" e dal Capitale di Classe 2 o "Tier II" e, a seguire verso il basso, interesserà le ulteriori passività rappresentate nella tabella sottostante.

<p align="center">Capitale di Classe 1 o "Tier I"</p> <p align="center">"Capitale primario di Classe 1" (<i>Common Equity Tier I</i>) ivi incluse le azioni</p> <p align="center">"Capitale aggiuntivo di Classe 1" (Additional Tier I)</p>	Fondi propri
<p align="center">Capitale di Classe 2 o "Tier II" ivi incluse le obbligazioni subordinate (non assistite da privilegio o da garanzia)</p>	
<p align="center">Debiti subordinati diversi dal capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</p>	
<p align="center">Debiti chirografari di secondo livello</p>	
<p align="center">Debiti "Ordinari"</p> <p align="center">Restanti passività ivi inclusi i prestiti obbligazionari non subordinati (<i>senior</i>) non assistiti da garanzie</p> <p align="center">Rientrano in questa categoria le obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa.</p>	
<p align="center">Depositi di importo superiore a € 100.000 per depositante</p>	

Si evidenzia inoltre che, in caso di liquidazione coatta amministrativa, l'articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso CAI e successivamente gli obbligazionisti *senior* e, a seguire, i portatori delle obbligazioni subordinate.

4.7 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data

di scadenza prevista dalle Condizioni Definitive (che sarà comprensivo anche degli interessi per le Obbligazioni *zero coupon*), ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento, salvo quanto previsto dalla BRRD, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Tra gli strumenti di risoluzione è previsto il c.d. "*bail-in*" i.e. il potere in capo alle Autorità di Risoluzione di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale, delle Obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/2399 che ha modificato la BRRD relativamente all'art. 108 "Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza". La modifica è stata recepita in Italia con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-*bis* istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno Euro 250.000. L'art. 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è stato successivamente abrogato dall'art. 5, del Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre 2021, il cui art. 2 ha introdotto nel Testo Unico Bancario il nuovo articolo 12-*ter*, il quale ad oggi individua il valore nominale unitario minimo degli strumenti di debito chirografario di secondo livello emessi da una banca in Euro 150.000.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

2) innanzitutto, si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);

- delle restanti passività ammissibili, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.

Nell'ambito delle "restanti passività ammissibili", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività ammissibili", restando escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*", alcune categorie di passività, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui Titolo I-*bis* della L. n. 130/99, come modificata dal D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.

Il "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD quali: (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli obbligazionisti.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato il "*bail-in*", l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, allorché: (a) non è possibile sottoporre a "*bail-in*" tale passività entro un tempo ragionevole; (b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali nonché per evitare di provocare un ampio contagio, pregiudicando il funzionamento dei mercati finanziari, ivi incluse le infrastrutture di tali mercati; (c) l'applicazione dello strumento del "*bail-in*" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "*bail-in*".

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i loro diritti - sui quali non incide alcuna limitazione, condizione o gravame - tramite l'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito internet dell'Emittente.

In aggiunta a quanto sopra, la BRRD II ha ridefinito l'ambito delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities*" - "MREL") con l'obiettivo di contribuire a garantire che i requisiti minimi per i fondi propri siano fissati nel contesto di piani di risoluzione pienamente realizzabili e credibili per tutti i tipi di banche, nonché di promuovere condizioni di parità tra le banche, comprese le filiali di banche non bancarie dell'Unione Europea.

Il requisito MREL è calibrato annualmente dal Single Resolution Board e comunicato a CA Italia, che è chiamata a rispettarlo su base sub-consolidata. Il requisito è espresso sia in termini di Attività Ponderate per il Rischio che in termini di totale Attivo utilizzato per l'indicatore di Leva Finanziaria. A tal riguardo, si precisa che le Obbligazioni non rientrano tra le passività ammissibili ai fini del computo dell'indicatore MREL interno, cui CA Italia è soggetta, in virtù del fatto che a livello di Groupe Crédit Agricole la strategia preferenziale di risoluzione non indica CA Italia come punto di ingresso.

4.8 Disposizioni relative agli interessi da pagare

a) *Tasso di interesse nominale*

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa corrisponderanno posticipatamente agli investitori, per tutta la durata del Prestito, cedole periodiche pagabili con frequenza mensile, trimestrale, semestrale, annuale – come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive – a ciascuna data di pagamento, il cui importo verrà calcolato secondo le modalità di seguito elencate.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

Dalla Data di Godimento, le obbligazioni a tasso fisso sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse fisso annuo indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI ZERO COUPON

Le Obbligazioni *zero coupon* non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). L'ammontare degli interessi lordi delle Obbligazioni *zero coupon*, pagabile in un'unica soluzione alla data di scadenza delle Obbligazioni, è pari alla differenza tra il prezzo di emissione (che sarà fissato in misura inferiore al 100% del valore nominale) e l'importo dovuto a titolo di rimborso alla scadenza (che sarà pari ovvero maggiore al 100% del valore nominale delle Obbligazioni).

Le informazioni relative al prezzo di emissione ed al prezzo di rimborso di ciascuna emissione saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche del Prestito Obbligazionario.

OBBLIGAZIONI ONE COUPON A TASSO FISSO

Le Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso prevedono la corresponsione di un'unica cedola di interessi posticipata alla Data di Scadenza dell'Obbligazione, determinata applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso predeterminato all'atto di emissione.

OBBLIGAZIONI STEP UP

Dalla Data di Godimento, le obbligazioni a tasso fisso *step up* sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse fisso annuo crescente (*step up*) indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI STEP DOWN

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a tasso fisso *step down* sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse fisso annuo decrescente (*step down*) indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO

Le Obbligazioni a Tasso Misto danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa), il cui importo sarà determinato alternativamente e secondo una sequenza che sarà stabilita nelle Condizioni Definitive in ragione di un tasso fisso, predeterminato e costante o di un tasso variabile. In particolare, (i) per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base di un tasso fisso, gli interessi saranno determinati in ragione di un tasso di interesse fisso, predeterminato e costante, il cui valore annuo nominale lordo sarà indicato nelle Condizioni Definitive; e (ii) per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base di un tasso variabile, gli interessi saranno determinati applicando al valore nominale del titolo un determinato Parametro di Riferimento eventualmente maggiorato o diminuito di un margine indicato in punti base (il "Margine"), secondo quanto sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

Dalla Data di Godimento, le obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse variabile legato all'andamento del Parametro di Riferimento prescelto rilevato quattro giorni lavorativi antecedenti alla Data di Godimento di ciascuna cedola. Il Parametro

di Riferimento prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*.

Il Parametro di Riferimento sarà costituito dal tasso Euribor 1, 3, 6, 12 mesi - rilevazione puntuale act/360. L'Euribor è il tasso "lettera" sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi interbancari, pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari e sulle pagine dei più diffusi Information Provider come Refinitiv o Bloomberg.

In caso di indisponibilità o soppressione del Parametro di Riferimento l'Agente di Calcolo procederà seguendo i criteri definiti al punto f) relativo alle emissioni a tasso variabile, intitolato: *"Eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante"*.

Qualora il Parametro di Riferimento sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il *"Benchmark Regulation"*), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'Amministratore del Parametro di Riferimento è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

L'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Riferimento. Il Parametro di Riferimento, l'eventuale *spread*, l'eventuale ammontare della prima Cedola prefissata saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

Non è previsto un limite massimo di *spread*. In caso fosse utilizzato uno *spread* negativo, il valore delle Cedole del Prestito Obbligazionario sarà inferiore al Parametro di Riferimento prescelto all'atto dell'emissione. In ogni caso il valore delle Cedole non potrà essere inferiore a zero.

b) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Di seguito vengono descritti i metodi di calcolo degli interessi per tipologia di strumento.

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle Cedole posticipate periodiche, calcolate applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Definitive riferite a ciascuna Emissione.

Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convezione e al calendario di seguito indicati.

Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione *act/act*. Il calcolo delle cedole annuali, semestrali e trimestrali verrà effettuato secondo le formule di seguito specificate suddivise per tipologia di Obbligazioni.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO:

$$C = VN \times \left(\frac{I}{NC} \right)$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento.

I = Tasso di interesse nominale annuo predeterminato e costante per tutta la durata del prestito e indicato nelle Condizioni Definitive.

NC= numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali, 2 se cedole semestrali, 4 se cedole trimestrali o 12 se cedole mensili)

OBBLIGAZIONI STEP UP:

$$C = VN \times \left(\frac{I}{NC} \right)$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento.

I = tasso annuo percentuale lordo fisso crescente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento al relativo periodo di applicazione.

NC = numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali, 2 se cedole semestrali, 4 se cedole trimestrali o 12 se cedole mensili).

OBBLIGAZIONI STEP DOWN:

$$C = VN \times \left(\frac{I}{NC} \right)$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento.

I = tasso annuo percentuale lordo fisso decrescente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento al relativo periodo di applicazione.

NC = numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali, 2 se cedole semestrali, 4 se cedole trimestrali o 12 se cedole mensili).

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE:

$$C = VN \times \left(\frac{PR \pm spread}{NC} \right)$$

dove:

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento.

PR = Parametro di Riferimento specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

spread = maggiorazione o diminuzione del Parametro di Riferimento espresso in punti base (*basis points*)

NC = numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali, 2 se cedole semestrali, 4 se cedole trimestrali o 12 se cedole mensili)

Il tasso della prima cedola potrà essere fissato dall'Emittente in misura indipendente dal valore del parametro di indicizzazione.

OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO:

Per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, la Cedola è determinata come segue:

$$C = VN \times \left(\frac{I}{NC} \right)$$

Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, la Cedola è determinata come segue:

$$C = VN \times \left(\frac{PR \pm \text{spread}}{NC} \right)$$

dove:

I = tasso di interesse.

C = cedola

VN = valore nominale dell'Obbligazione ovvero il valore nominale residuo nel caso di rimborso con ammortamento.

PR = Parametro di Riferimento specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

spread = maggiorazione o diminuzione del Parametro di Riferimento espresso in punti base (*basis points*)

NC = numero di cedole pagate in un anno (1 se cedole annuali, 2 se cedole semestrali, 4 se cedole trimestrali o 12 se cedole mensili)

- arrotondamento del Tasso di interesse: il terzo decimale sarà arrotondato allo 0,01 più vicino.

Il tasso della prima cedola potrà essere fissato dall'Emittente in misura indipendente dal valore del Parametro di Riferimento.

Qualora il giorno di rimborso del prestito coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario di seguito riportati.

Con riferimento a tutte le tipologie di obbligazioni oggetto della Nota Informativa, gli interessi saranno determinati applicando la convenzione di calcolo "*Following Business Day Convention Unadjusted*" con base di calcolo "*actual/actual*" (ICMA). Per i pagamenti l'Emittente utilizzerà il calendario "Target";

"Following Business Day Convention", indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data.

"Unadjusted" significa che, al variare della data di pagamento degli interessi in base alla convenzione di calcolo, non sarà conseguentemente modificata la durata del relativo periodo di decorrenza ai fini del computo degli interessi.

"Actual/Actual (ICMA)" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli Interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo Periodo di Calcolo.

"Actual/360 (ICMA)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360;

Il **"Target"** è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

c) *Data di godimento degli interessi*

La data a partire dalla quale le Obbligazioni matureranno interessi (Data di Godimento) sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

d) *Data di scadenza degli interessi*

La Data di Scadenza degli interessi sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive (fatta eccezione per le Obbligazioni *zero coupon*).

e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si estinguono, a favore dell'Emittente, riguardo gli interessi decorsi cinque anni dalla scadenza delle Cedole, relativamente al capitale decorsi dieci anni dalla scadenza delle Obbligazioni.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile:

a) Dichiarazione del tipo di sottostante

Il Parametro di Riferimento per la determinazione delle cedole relative alle emissioni obbligazionarie a tasso variabile sarà il tasso Euribor uno/tre/sei/dodici mesi (act/360) rilevato quattro giorni lavorativi antecedenti alla Data di Godimento di ciascuna cedola.

b) Descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso

L'Euribor è il tasso "lettera" sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi interbancari, pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari e sulle pagine dei più diffusi Information Provider come Refinitiv o Bloomberg.

Qualora il tasso Euribor fosse sostituito da altro Parametro di Riferimento, l'Emittente valuterà quest'ultimo agendo in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento per mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile. Le caratteristiche di tale Parametro di Riferimento saranno riportate nelle Condizioni Definitive nel caso in cui la sostituzione abbia luogo in data antecedente la pubblicazione delle medesime Condizioni Definitive. Parimenti il parametro sostitutivo prescelto e le relative caratteristiche verranno messe a disposizione sul sito della Banca all'indirizzo: <https://www.credit-agricole.it>.

Tenuto conto che il Parametro di Riferimento rappresenta un indice di riferimento come definito dal *Benchmark Regulation*, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'Amministratore del Parametro di Riferimento è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

c) Metodo utilizzato per correlare il Parametro di Riferimento

Dalla Data di Godimento, le obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse variabile legato all'andamento del Parametro di Riferimento prescelto rilevato quattro giorni lavorativi antecedenti alla Data di Godimento di ciascuna cedola. Il Parametro di Riferimento prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*.

d) Informazioni sul rendimento passato e futuro del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità

Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità possono essere ottenuti, con relativo pagamento da parte dell'investitore del servizio fornito, mediante i più diffusi *Information Provider* come Refinitiv o Bloomberg o in alternativa accedendo direttamente ai siti ufficiali del sottostante.

e) Eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza Parametro di Indicizzazione

Al verificarsi di eventi di turbativa o straordinari, ovvero in caso di mancata pubblicazione del valore del Parametro di Riferimento, o di modifiche alle modalità di calcolo o di cessazione del medesimo, l'Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

f) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi incidenza Parametro di Riferimento

Al verificarsi degli eventi di turbativa o straordinari come specificati al precedente punto e), l'Agente di Calcolo

procederà secondo i criteri di seguito riportati.

Indisponibilità temporanea del Parametro di Riferimento (eventi di turbativa)

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a tasso variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Riferimento, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Riferimento per più di 10 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del Parametro di Riferimento dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un Parametro di Riferimento alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il Parametro di Riferimento divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.credit-agricole.it>.

Modifica della struttura o soppressione del Parametro di Riferimento (eventi straordinari)

Con riferimento al Parametro di Riferimento, in caso di modifiche nella struttura ovvero ove il Parametro di Riferimento venisse soppresso, l'Agente di Calcolo agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Riferimento, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile. Le caratteristiche di tale Parametro di Riferimento saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui il Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive venisse soppresso durante la vita residua dell'obbligazione, l'Agente di Calcolo adotterà altro Parametro di Riferimento seguendo la medesima metodologia di sostituzione sopra descritta. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.credit-agricole.it>.

g) Nome del responsabile del calcolo

Il responsabile del calcolo degli interessi ("Agente di Calcolo") è l'Emittente.

4.9 Data di scadenza e modalità di rimborso del prestito

Tenuto conto di quanto precisato al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa, compresa qualsiasi loro limitazione in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, si riportano di seguito la Data di Scadenza e le modalità di rimborso delle Obbligazioni.

a) Data di scadenza

La Data di Scadenza sarà specificata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

b) Modalità di rimborso del Prestito

(i) Rimborso alla scadenza.

- Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito alla pari (100% del valore nominale).
- Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti ad Euronext Securities. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso non coincida con un giorno lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
- Inoltre, fatto salvo quanto previsto per le Obbligazioni *zero coupon* e per le Obbligazioni *one coupon* a tasso fisso, il rimborso del capitale investito nelle Obbligazioni potrà essere effettuato tramite un

ammortamento periodico come da piano d'ammortamento indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario (il "**Rimborso Amortising**").

(ii) Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente.

- Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato a favore dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile agli obbligazionisti, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 (quindici) e non più di 32 (trentadue) giorni prima questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare le Obbligazioni Step-Up, Tasso Fisso, Step-Down, a Tasso Variabile e a Tasso Misto, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle relative Condizioni Definitive) mediante il pagamento dell'Ammontare di Rimborso Anticipato (come di seguito definito) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle relative Condizioni Definitive (la "**Facoltà di Rimborso Anticipato**").

(iii) Ammontare di rimborso anticipato.

- Ai fini del presente paragrafo (b), ove la Facoltà di Rimborso Anticipato sia stata validamente esercitata, l'Emittente è tenuto a corrispondere all'Obbligazionista un ammontare del rimborso anticipato pari al 100% del valore nominale delle Obbligazioni (l'"**Ammontare di Rimborso Anticipato**").

4.10 Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo

a) *Tasso di rendimento effettivo*

Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza di ogni emissione, al lordo e al netto dell'imposta applicabile, sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

b) *Metodo di calcolo del tasso di rendimento*

Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza per ciascuna Obbligazione sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento (T.I.R.) in regime di capitalizzazione composta in prossimità della data di inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni e sulla base del Prezzo di Emissione.

Il T.I.R. rappresenta il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi futuri di cassa rispetto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, assumendo che le Obbligazioni siano detenute fino alla scadenza e che i flussi cedolari intermedi siano reinvestiti ad un tasso pari al T.I.R. stesso (tasso di rendimento composto) e in ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Per la determinazione del Tasso Interno di Rendimento annuo delle Obbligazioni a tasso variabile, i flussi cedolari variabili sono determinati in ipotesi di costanza del valore del Parametro di Riferimento.

Per le Obbligazioni *zero coupon*, che non producono interessi periodici, ma prevedono il pagamento di un montante alla scadenza, l'unico flusso da incassare alla Data di Scadenza sarà costituito dall'importo dovuto a titolo di rimborso a scadenza. Pertanto, in questo caso, il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

4.11 Rappresentanza degli obbligazionisti

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 12 TUB.

4.12 Delibere e autorizzazioni

Il programma annuale - valido per il periodo di dodici mesi a decorrere dall'approvazione del Prospetto di Base

- attinente alle emissioni obbligazionarie di CAI, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 ottobre 2025

4.13 Data di emissione delle Obbligazioni

La Data di Emissione è riportata nelle Condizioni Definitive pubblicate in occasione di ogni emissione.

4.14 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni non sono soggette ad alcuna restrizione alla libera trasferibilità in Italia. Le Obbligazioni sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui le Obbligazioni dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente all'ammissione alle negoziazioni.

La Nota Informativa non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act*, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone o negli Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Eventuali ulteriori restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni al di fuori dell'Italia saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Divieto di offerta e di vendita delle Obbligazioni a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone residenti negli Stati Uniti d'America.

Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute, o comunque essere consegnate a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche e non potranno conseguentemente essere offerte o vendute, o comunque essere consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America nonché a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense. Nessuna accettazione dell'Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti d'America o all'interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza.

Da ultimo, le Obbligazioni devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere vendute a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 *sexties* del Regolamento (UE) n. 756/2006, medesime restrizioni devono vedersi applicare a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

4.15 Regime fiscale

Agli interessi, premi e altri frutti delle Obbligazioni è applicabile - nei casi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239, così come successivamente modificato e integrato - l'imposta sostitutiva nella

misura del 26%. Ai redditi diversi si applica l'imposta sostitutiva del 26% nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, così come successivamente modificato e integrato.

Sono comunque a carico degli obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni emesse e/o i relativi interessi.

In considerazione della complessità della materia, si invitano gli investitori a rivolgersi ai loro consulenti per approfondimenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della vendita e della detenzione delle Obbligazioni.

4.16 Identità dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente

Non applicabile.

5 TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI

5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni

5.1.1 *Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata*

Le Obbligazioni potranno essere offerte (ciascuna offerta, l'“**Offerta**”) (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione ovvero (ii) con le condizioni indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni potranno essere offerte esclusivamente al pubblico indistinto fino ad un massimo del 100% del relativo ammontare complessivo e/o a particolari categorie di investitori, come di seguito descritte.

In particolare,

- (1) ciascuna singola offerta potrà essere suddivisa come segue:
 - una parte rivolta al pubblico indistinto in Italia o a particolari categorie di sottoscrittori di cui al successivo punto (2); e
 - una contestuale parte riservata alle adesioni da parte di particolari categorie di investitori di cui al successivo punto (2);
- (2) ciascuna singola offerta ovvero una parte di essa, potrà essere soggetta a specifiche condizioni:
 - riservata a soggetti che apportano c.d. “denaro fresco”, vale a dire nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso la Banca (mediante bonifico proveniente da altra banca e/o intermediario, versamento di contante e/o assegni). Non sono considerate nuove disponibilità le somme già depositate o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari detenuti presso l'Emittente; e/o
 - riservata a specifiche categorie di sottoscrittori (i.e., a mero titolo indicativo e non esaustivo, dipendenti del Gruppo CAI residenti in Italia; soggetti appartenenti al segmento di Clientela Private o Corporate o altri segmenti di clientela; soggetti residenti in determinate aree geografiche, quali una o più Regioni e/o Province, ecc.).

Inoltre, nel rispetto della vigente normativa applicabile, l'Emittente si riserva la facoltà di offrire le Obbligazioni, contestualmente al pubblico in Italia, ad investitori qualificati così come definiti dall'articolo 100 del Testo Unico e relativa normativa di attuazione, o a particolari categorie degli stessi, nonché la possibilità di collocare presso investitori qualificati le Obbligazioni che risultassero non sottoscritte dal pubblico in Italia al termine del Periodo di Offerta della singola Offerta, anche successivamente alla data di chiusura di tale singola Offerta.

Qualora si intenda destinare un ammontare della singola offerta, ovvero una parte di essa, a persone fisiche che rispettino determinate condizioni (i.e., c.d. portatori di “denaro fresco”), le Condizioni Definitive indicheranno i criteri di suddivisione della singola offerta nonché le condizioni che la stessa deve rispettare.

5.1.2 *Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione*

Periodo di Offerta

Il Periodo di Offerta di ciascuna emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Periodo di Offerta potrà essere differente per le adesioni eventualmente raccolte mediante offerta fuori sede e/o l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), qualora tali modalità di collocamento siano previste nelle Condizioni Definitive, rispetto alle sottoscrizioni effettuate presso le filiali dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Nel corso del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento, alla chiusura anticipata

dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori. L'Emittente eserciterà tale facoltà nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni;
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le Obbligazioni offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta che l'Emittente ritenga adeguati.

L'Emittente inoltre procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta nel caso sia stato raggiunto l'Ammontare Totale dell'emissione.

All'Emittente sarà riservata, peraltro, la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al pubblico, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <https://www.credit-agricole.it> e del Sistema Multilaterale di Negoziazione <https://vorvel.eu/>. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

L'Emittente si riserva altresì di non dare inizio all'Offerta, ovvero di ritirarla in tutto o in parte, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o vengano meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

L'Emittente darà comunicazione della chiusura anticipata o del ritiro dell'Offerta come sopra descritte mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito dell'Emittente <https://www.credit-agricole.it>. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Per maggiori informazioni sul ritiro dell'Offerta, si rimanda a quanto descritto nel successivo paragrafo 5.1.3.

Descrizione della procedura di sottoscrizione

La sottoscrizione avverrà tramite l'utilizzo degli appositi moduli di sottoscrizione (ciascuno, un "**Modulo di Sottoscrizione**") a disposizione presso l'Emittente e/o i Soggetti Incaricati del Collocamento e i soggetti che operano per conto di questi ultimi.

Sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente e/o gli eventuali Soggetti Incaricati del Collocamento intenderanno offrire le Obbligazioni fuori sede, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione delle stesse da parte dell'investitore e quest'ultimo avrà la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se l'Emittente e/o gli eventuali Soggetti Incaricati del Collocamento effettueranno il collocamento anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In tal caso, in analogia a quanto previsto dall'art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo, l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata entro quattordici giorni di calendario dalla data di sottoscrizione. Entro il suddetto termine l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Le modalità di esercizio della facoltà di recesso dai contratti conclusi mediante offerta fuori sede e/o tecniche di comunicazione a distanza, nonché la relativa data ultima di adesione agli stessi, verranno specificate nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione, qualora tali modalità di collocamento siano state previste.

Ove ulteriori Collocatori siano individuati in una fase successiva rispetto alla predisposizione delle Condizioni Definitive, le relative modalità dell'esercizio del diritto di recesso saranno indicate tramite avviso.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili eccetto nei casi previsti di pubblicazione di un supplemento come di seguito rappresentato.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento medesimo, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Prospetto, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste e secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Regolamento Prospetto, ove le Obbligazioni siano sottoscritte tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione. L'intermediario finanziario contatterà gli investitori entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento.

Si segnala infine che il diritto di recesso è esercitabile sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni, previsti dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129 e dall'art. 94, comma 7, del TUF, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.

Ove i titoli siano sottoscritti direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Per ogni prenotazione soddisfatta, i Soggetti Incaricati del Collocamento invieranno ai sottoscrittori un'apposita "nota di eseguito" attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta o riduzione dell'importo sottoscritto

L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o vengano meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <https://www.credit-agricole.it> e del Sistema Multilaterale di Negoziazione <https://vorvel.eu/>. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'Offerta saranno per ciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto in caso questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi. L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni in base alle adesioni pervenute.

5.1.4 Importo minimo e massimo sottoscrivibile

L'importo minimo sottoscrivibile per le Obbligazioni è riportato nelle Condizioni Definitive pubblicate in occasione di ogni emissione; l'importo massimo non potrà superare l'ammontare complessivo dell'emissione pubblicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni

Il pagamento del Prezzo di Emissione sarà dovuto, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data indicata nelle Condizioni Definitive (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), (la “**Data di Regolamento**”). Le Condizioni Definitive possono indicare che durante il Periodo di Offerta vengano indicate ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei di interessi sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, e che è contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni deve essere effettuato alla Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Contestualmente alla Data di Regolamento, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso Euronext Securities.

5.1.6 *Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite*

L'Emittente comunicherà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente <https://www.credit-agricole.it>.

5.1.7 *Eventuali diritti di prelazione*

La natura delle Obbligazioni non prevede diritti di prelazione.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 *Categoria di potenziali investitori*

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.

Esistono delle limitazioni alla vendita e all'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, e così pure ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque Altro Paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, o a soggetti che siano o agiscano per conto di *United States Persons*.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “*Public Offers of Securities Regulations 1995*” ed alle disposizioni applicabili del “*FSMA 2000*”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “*FSMA 2000*”.

Le Obbligazioni non possono essere acquistate, vendute, intermedie ovvero negoziate in violazione dei divieti imposti dal Regolamento (UE) 833/2014 (come successivamente modificato e integrato) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 *sexvicies* del Regolamento (CE) n. 765/2006, come integrato dal Regolamento (UE) 2022/577, medesime restrizioni devono vedersi applicare a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

Qualora l'investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente e/o con gli intermediari che accedono direttamente o indirettamente alla sede di negoziazione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni

potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando una o più condizioni.

5.2.2 *Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato*

Le emissioni obbligazionarie di CAI non prevedono riparto, così che il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte in ordine cronologico. Il sottoscrittore è informato dell'investimento tramite apposita comunicazione secondo quanto prescritto dalla normativa e le regole proprie dei singoli intermediari.

Le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione a partire dalla data di regolamento che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 *Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari*

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, ad eccezione delle Obbligazioni *Zero Coupon*.

Per maggiori informazioni sul prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

Il Prezzo di Offerta è pari al Prezzo di Emissione (come *infra* determinato) nel caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento, mentre potrà differire dal Prezzo di Emissione per tener conto, oltre agli eventuali interessi maturati e non corrisposti, di altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la durata residua del prestito e le mutate condizioni di mercato.

5.3.2 *Modalità di determinazione del prezzo*

Il Prezzo di Emissione è il risultato dell'attualizzazione dei flussi futuri di cassa sulla base della curva dei tassi *risk-free*, alla quale sarà opportunamente applicato un cosiddetto *credit, funding and (il-)liquidity spread* che riflette l'effettiva rischiosità complessiva dell'Emittente, come valutata dal medesimo, cui sarà sommato l'importo di eventuali commissioni e/o oneri di cui al successivo Paragrafo 5.3.3.

5.3.3 *Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore*

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni di collocamento, di strutturazione e/o oneri il cui valore sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Potranno essere previste commissioni ovvero spese in aggiunta al Prezzo di Emissione in relazione all'operazione di sottoscrizione delle Obbligazioni, il cui ammontare sarà dettagliato nelle Condizioni Definitive.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 *Soggetti Incaricati del Collocamento*

Le proposte di sottoscrizione delle Obbligazioni si effettueranno mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica, disponibile presso l'Emittente, o con altre modalità equivalenti, ed eventualmente anche per il tramite di uno o più Soggetti Incaricati del Collocamento indicati nelle Condizioni Definitive, con i quali l'Emittente avrà stipulato eventuali accordi di collocamento.

Sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente effettuerà il collocamento mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), nonché tramite offerta fuori sede, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà ricoperto da CAI.

5.4.2 *Agente per i Pagamenti*

L'Emittente svolge la funzione di Agente per i Pagamenti.

5.4.3 *Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario*

Il pagamento degli interessi e il rimborso a scadenza del capitale sono effettuati dall'Agente per i Pagamenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti ad Euronext Securities Milan, piazza degli Affari 6, Milano.

5.4.4 *Accordi di collocamento e di sottoscrizione*

Eventuali accordi di collocamento ovvero di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni stipulati tra l'Emittente e i singoli Soggetti Incaricati del Collocamento saranno indicati nelle Condizioni Definitive della singola Obbligazione.

5.4.5 *Data di stipula degli accordi di sottoscrizione*

Gli eventuali accordi di sottoscrizione saranno stipulati entro l'inizio dell'offerta della relativa Obbligazione.

6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa non saranno quotate presso mercati regolamentati.

L'Emittente si impegna a richiedere il rilascio del provvedimento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel (o altro sistema multilaterale di negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive). Qualora la domanda di ammissione sia accolta, le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione a partire dalla data di regolamento che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.

I prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni ammesse alle negoziazioni presso il Sistema Multilaterale Vorvel, saranno pubblicati e disponibili sul sito *internet* del citato Sistema Multilaterale di Negoziazione all'indirizzo <https://vorvel.eu/it>.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Alla data della Nota Informativa, l'Emittente possiede altri strumenti finanziari della stessa classe negoziati sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel (o altro sistema multilaterale di negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive).

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Nel Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel (o altro sistema multilaterale di negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive), in relazione al quale è previsto l'impegno dell'Emittente a richiedere l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione, la Banca (o altro soggetto che verrà indicato nelle Condizioni Definitive) si assume l'impegno ad operare in qualità di *liquidity provider* o *specialist*; ferma restando la possibilità di nominare un soggetto differente che opererà in qualità di *liquidity provider* o *specialist*, al fine di fornire prezzi solamente di acquisto (proposte *bid*) su base continuativa.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione delle Obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel (o altro sistema multilaterale di negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive), l'Emittente (o altro soggetto che verrà indicato nelle Condizioni Definitive) opererà in qualità di *liquidity provider* o *specialist* e pertanto assumerà l'impegno a fornire in modo continuativo proposte di prezzo in acquisto con riferimento alle Obbligazioni.

In caso di vendita del titolo prima della scadenza, il valore dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'applicazione di una commissione di negoziazione da corrispondere all'intermediario incaricato di eseguire l'operazione nel mercato secondario e indicata nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui la negoziazione sul Sistema Multilaterale Vorvel (o altro sistema multilaterale di negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive) delle obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio coerentemente con quanto previsto nella *policy* aziendale vigente che potrà essere soggetta a modifiche nel corso del tempo.

6.4 Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

L'Emittente non effettuerà la distribuzione delle Obbligazioni direttamente attraverso il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel (o altro sistema multilaterale di negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive).

Quanto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni

Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive anche in ipotesi di emissione di “*Green Bond*” o “*Social Bond*”.

7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti esterni riferibili all'emissione delle Obbligazioni

CAI non si avvale, riguardo alle emissioni obbligazionarie di cui alla Nota Informativa, di consulenti esterni.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione

La Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata dei revisori legali dei conti.

7.3 *Rating* delle Obbligazioni

Non è previsto che le Obbligazioni emesse a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di *rating*. Tale *rating*, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



Condizioni Definitive relative all'Offerta di [●]
[eventualmente anche in formato di "Green Bond" o "Social Bond"]
ISIN [●]
di Crédit Agricole Italia S.p.A.
Ai sensi del Programma di offerta di Obbligazioni
Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [●]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

* * *

Si precisa che:

- a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 8, par. 4 del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato (il Regolamento Prospetto), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 22 gennaio 2026, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0006736/26 del 22 gennaio 2026 [*indicare eventuali supplementi*], e dal Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 22 gennaio 2026, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0006730/26 del 22 gennaio 2026 [*indicare eventuali supplementi*];
- b) a norma dell'articolo 21 del Regolamento Prospetto, la Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede Sociale dell'Emittente, in Parma (PR), via Università, n. 1. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì disponibili sul sito internet dell'Emittente [<https://www.credit-agricole.it>];
- c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'offerta, prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e
- d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e tutte le dipendenze di Crédit Agricole Italia S.p.A. e consultabili sul sito *internet* [<https://www.credit-agricole.it>].

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

L'investitore è invitato, infine, a consultare il sito internet dell'Emittente, [<https://www.credit-agricole.it>] al fine di ottenere ulteriori informazioni sull'Emittente.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	<p>[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base.]</p> <p>[In aggiunta ai conflitti di interesse indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base sono presenti i seguenti conflitti di interesse: [●]]</p>
Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	<p>I proventi netti derivanti dall'offerta per la sottoscrizione/acquisto delle Obbligazioni descritte nella Nota Informativa saranno utilizzati dall'Emittente per (i) le finalità previste nel proprio oggetto sociale, nonché per la copertura degli obblighi nascenti dalle Obbligazioni ovvero (ii) il finanziamento di Attività <i>Green</i> o di Attività <i>Social</i>.</p> <p>[●].</p>

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	
Denominazione delle Obbligazioni	[●]
Formato	[Green Bond] [Social Bond] [Non Applicabile]
Codice ISIN	[●]
Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti	<p>[Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>]</p> <p>[Obbligazioni <i>One Coupon</i> a Tasso Fisso]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso]</p> <p>[Obbligazioni <i>Step Up</i>]</p> <p>[Obbligazioni <i>Step Down</i>]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Misto]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile]</p>
Durata	[●]
Data di Emissione	[●]
Data di Godimento	[●]
Data di Regolamento	[●]
Data di Scadenza	[●]

<p>Modalità di Rimborso</p>	<p>[Rimborso del 100% del valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata.]</p> <p>[Rimborso tramite ammortamento periodico secondo il seguente piano di ammortamento: [●] (<i>inserire i dettagli del piano di ammortamento e le rispettive date di rimborso, in caso di ammortamento periodico</i>)]</p>																		
<p>Facoltà di Rimborso Anticipato</p>	<p>[Applicabile] / [Non applicabile] (<i>qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato, l'importo, le modalità e i termini di esercizio</i>)</p>																		
<p>Tasso di interesse</p>	<p><u>OBBLIGAZIONI ZERO COUPON:</u></p> <p>[●]% Tasso Fisso nominale annuo lordo (implicito)]</p> <p><u>OBBLIGAZIONI ONE COUPON A TASSO FISSO:</u></p> <p>[●]% tasso fisso nominale annuo lordo]</p> <p><u>OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO:</u></p> <p>[●]% tasso fisso nominale annuo lordo]</p> <p><u>OBBLIGAZIONI STEP UP:</u></p> <p>Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte:]</p> <table border="1" data-bbox="783 1361 1426 1715"> <thead> <tr> <th><i>Inizio periodo</i></th> <th><i>Fine Periodo</i></th> <th><i>Tasso di interesse annuo lordo %</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> <tr> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>OBBLIGAZIONI STEP DOWN:</u></p> <p>Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte:]</p> <table border="1" data-bbox="783 1928 1426 2069"> <thead> <tr> <th><i>Inizio periodo</i></th> <th><i>Fine Periodo</i></th> <th><i>Tasso di interesse annuo lordo %</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Inizio periodo</i>	<i>Fine Periodo</i>	<i>Tasso di interesse annuo lordo %</i>	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	<i>Inizio periodo</i>	<i>Fine Periodo</i>	<i>Tasso di interesse annuo lordo %</i>			
<i>Inizio periodo</i>	<i>Fine Periodo</i>	<i>Tasso di interesse annuo lordo %</i>																	
[●]	[●]	[●]																	
[●]	[●]	[●]																	
...																	
<i>Inizio periodo</i>	<i>Fine Periodo</i>	<i>Tasso di interesse annuo lordo %</i>																	

	<table border="1"> <tr> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> <tr> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table> <p><u>OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO:</u></p> <p>Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte:</p> <p>Relativamente al periodo a Tasso Fisso:]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Inizio periodo</i></th> <th><i>Fine Periodo</i></th> <th><i>Tasso di interesse annuo lordo %</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> <tr> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Relativamente al periodo a Tasso Variabile:</p> <p>[Tasso annuo prima cedola prefissata: [●]% annuo lordo]</p> <p>[Cedola Variabile lorda n°[●]: Parametro di Riferimento: Euribor a [●]</p> <p>+ Spread: [●] punti base]</p> <p><u>OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE:</u></p> <p>[Tasso annuo prima cedola prefissata: [●]% lordo]</p> <p>[Parametro di Riferimento: Euribor a [●]</p> <p>+ Spread: [●] punti base]</p>	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	<i>Inizio periodo</i>	<i>Fine Periodo</i>	<i>Tasso di interesse annuo lordo %</i>	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]																				
[●]	[●]	[●]																				
...																				
<i>Inizio periodo</i>	<i>Fine Periodo</i>	<i>Tasso di interesse annuo lordo %</i>																				
[●]	[●]	[●]																				
[●]	[●]	[●]																				
...																				
Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto	<p>Il Rendimento effettivo annuo lordo è pari a [●]%. Il Rendimento effettivo annuo, al netto della ritenuta fiscale attualmente in vigore, è pari a [●]%</p> <p>[Per le Obbligazioni a tasso variabile il rendimento è calcolato ipotizzando la costanza del Parametro di Riferimento per tutta la durata dell'Obbligazione.]</p>																					
Frequenza delle cedole e date di pagamento	<p>Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza [●], in occasione delle seguenti date di pagamento: [●], [●], [●], [●].</p>																					

Termine di prescrizione degli interessi e del capitale	I diritti degli obbligazionisti si estinguono, a favore dell'Emittente, riguardo gli interessi decorsi cinque anni dalla scadenza delle Cedole, relativamente al capitale decorsi dieci anni dalla scadenza delle Obbligazioni.
--	---

CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata	[●] [Non applicabile]
Ammontare Totale dell'offerta	L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a [●], per un totale di n. [●] obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a [●]. L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale dell'offerta, dandone comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente https://www.credit-agricole.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
Prezzo di Emissione	Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro [●], pari al [●] del valore nominale.
Prezzo di Offerta	[●]
Importo minimo	Euro [●].
Periodo dell'Offerta e procedure di sottoscrizione	Le sottoscrizioni saranno accolte mediante offerta in sede [e/o [●]] (mediante offerta fuori sede, e/o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (<i>on line</i>)), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●], salvo chiusura anticipata del periodo di offerta. [Solo per l'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza, il periodo di offerta ha decorrenza dal [●] al [●] (date entrambe incluse), salvo chiusura anticipata. L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le seguenti modalità

	<p>[●].]</p> <p>[Solo per l'offerta conclusa tramite l'uso di tecniche di comunicazione a distanza (<i>i.e., on line</i>), il periodo di offerta ha decorrenza dal [●] al [●] (date entrambe incluse), salvo chiusura anticipata. L'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di quattordici giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le seguenti modalità [●]]</p>
Commissioni di collocamento e altri oneri inclusi nel Prezzo di Emissione	<p>[Le commissioni e/o oneri inclusi nel Prezzo di Offerta a carico del sottoscrittore ammontano a [●%] del valore nominale unitario ovvero a [●] per ogni [●] [(<i>indicare importo</i>)] del valore nominale unitario così ripartite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - commissioni di strutturazione: [●%] del valore nominale unitario, ovvero [●] per ogni [●] [(<i>indicare importo</i>)] di valore nominale unitario; - commissioni di collocamento: [●%] del valore nominale unitario, ovvero [●] per ogni [●] [(<i>indicare importo</i>)] di valore nominale unitario.] - oneri: [●%] del valore nominale unitario, ovvero [●] per ogni [●] [(<i>indicare importo</i>)] di valore nominale unitario.] <p>[Non applicabile]</p>
Commissioni/spese in aggiunta al Prezzo di Emissione	[●]/[Non applicabile]
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	[●]
Accordi di collocamento e sottoscrizione	[●]/[Non applicabile]
Agente di Calcolo	CAI
Responsabile del Collocamento	CAI

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Modalità di negoziazione	Qualora venga accolta la domanda di ammissione, le Obbligazioni saranno negoziabili presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione [Vorvel] / [●] a partire [dalla data di regolamento delle sottoscrizioni che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.] / [da
--------------------------	---

	[•]
<i>Liquidity provider o specialist</i>	Il <i>liquidity provider o specialist</i> delle Obbligazioni è [l'Emittente] / [●].

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola Offerta di Obbligazioni.